

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti

Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Premesso che rientra tra le attività amministrative di questi Istituti la stipula di polizze con compagnie di assicurazione per l’acquisizione di servizi che concernono i rami RCT/RCO, tutela legale, all risks property, infortuni dipendenti in missione e kasko veicoli dipendenti in missione;

che con Deliberazione n. 432 del 15.05.2025 è stata indetta una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa “All Risks property” identificato al lotto 3;

che per tale lotto non sono pervenute offerte;

che con Determinazione n. 529 del 03.06.2025 si è proceduto all’ affidamento del servizio di copertura assicurativa “All Risks property”, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. A), D. Lgs. 36/2023, nei confronti della Società UnipolSai Assicurazioni SpA, per il periodo 01.07.2025/30.09.2025;

che occorre procedere all’indizione di una nuova procedura aperta, tramite Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA.), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 comma 2 lett.b) del Codice, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa “All Risks property”, per un periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data di contrattualizzazione, più ulteriori 12 mesi, ed eventuale estensione contrattuale di 180 giorni;

che nelle more dell’espletamento della nuova gara si rende necessario garantire il servizio di copertura assicurativa relativo agli “All Risks property” fino al 31 dicembre 2025 o per minor periodo necessario;

che il disciplinare di gara di cui alla deliberazione n. 192 del 6 marzo 2024 prevede espressamente la facoltà di prorogare il contratto nelle more della individuazione del nuovo aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 11 D.LGS 50/2016;

che con mail del 9 luglio 2025, agli atti dell'U.O.C. proponente, la Società UNIPOL-SAI ASSICURAZIONI SPA ha confermato la propria disponibilità ad una ulteriore proroga, alle stesse condizioni economiche e normative, dalle ore 24:00 del 30.09.2025 alle ore 24:00 del 31.12.2025, o per minor periodo necessario all'aggiudicazione della procedura, per un importo complessivo di € 44.610,00, IVA ESENTE;

che, per il supporto nella predisposizione degli atti della procedura di gara, questi Istituti possono avvalersi della competenza tecnica della Società GBSapri S.p.A., alla quale, con determinazione n. 508 del 01/06/2023, è stato affidato il servizio di intermediazione assicurativa;

- | | |
|-------------|---|
| Evidenziato | che rimarranno comunque di esclusiva competenza degli IFO la valutazione di merito sulle proposte formulate dal broker, la decisione finale sulla copertura assicurativa da stipulare, nonché la sottoscrizione dei documenti contrattuali inerenti il servizio assicurativo; |
| Ritenuto | opportuno procedere all'indizione di una procedura di gara, ai sensi dell'art.71 del D.lgs. n. 36/2023, lotto unico, tramite Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (S.-TEL.LA.), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett.b) del Codice, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "All Risks property", per un periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data di contrattualizzazione, più ulteriori 12 mesi, e contestualmente procedere alla proroga tecnica ex art. 106 comma 11 D.LGS 50/2016; |
| Dato atto | che le funzioni di RUP sono svolte dall'Ing. Giuseppe Navaneri, Direttore ff della UOC Acquisizione Beni e Servizi; |

che non risultano attive iniziative regionali centralizzate o convenzioni CONSIP cui aderire per l'acquisizione del servizio di cui sopra;

Considerato che l'importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro 1.400.000,00 e che l'importo a base d'asta per n. 24 mesi è pari ad Euro 800.000,00;

Considerati gli atti elaborati che stabiliscono le condizioni e le norme per l'espletamento della procedura di che trattasi, i quali, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:

1. Capitolato Speciale di polizza;
2. Statistica sinistri;
3. Disciplinare di gara;
4. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta, costituita da:

Modello A - Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva;

Modello B – Dichiarazione cause di esclusione da rendersi a cura dei soggetti titolari indicati all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;

Modello C- Dichiarazione Avvalimento impresa ausiliaria;

DGUE – Documento di Gara Unico Europeo (strutturato su piattaforma);

Schema prezzo qualità;

Prospetto di offerta tecnica;

Prospetto di offerta economica;

5. Patto d'integrità;
6. Attestazione pagamento imposta di bollo partecipazione procedura di gara;
7. Scheda fornitore;
8. Informativa privacy;
9. Quadro economico generale;

Atteso che con successivo provvedimento, sarà nominata apposita Commissione per le valutazioni delle offerte che perverranno, secondo quanto disposto dal art. 93 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

- Preso atto di quanto previsto in materia di incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/20223 e ss.mm.ii. e dal regolamento aziendale adottato con deliberazione n.664 del 217/07/2023;
- Visto quanto espressamente previsto dall'ANAC che, con parere nr.54/2023, ha chiarito che gli incentivi tecnici non debbano aggravare l'equilibrio finanziario dell'Ente;
- Visto il concordamento regionale per l'anno 2025 nel quale non risulta riconosciuto agli IFO alcun importo nel corrispondente conto economico;
- Dato atto che il risultato economico, previsto per l'anno 2025 già in perdita degli Istituti, risulterebbe aggravato dall'assegnazione degli incentivi tecnici;
- Ritenuto pertanto di dover precisare per quanto rappresentato nei punti precedenti, che i suddetti incentivi non potranno essere contabilizzati nel bilancio economico 2025 e conseguentemente assegnati;
- che gli incentivi tecnici correlati al presente provvedimento per le annualità oltre il 2025 potranno essere erogati qualora gli importi inseriti nei futuri bilanci di previsione siano riconosciuti in sede di concordamento della Regione Lazio;
- Ritenuto pertanto necessario affidare ai sensi dell'art.106 comma 11 D.LGS 50/2016, alla Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, il servizio di copertura assicurativa relativo agli “ All Risks property”, nelle more dell'espletamento della procedura aperta in argomento, fino al 31 dicembre 2025 o per minor periodo necessario, qualora nel frattempo abbia luogo l'aggiudicazione del nuovo appalto, alle medesime condizioni contrattuali stipulate con il pregresso affidamento con determinazione n. 529 del 3.06.2025 per una spesa di € 44.610,00 IVA ESENTE, da stanziare sul conto 502020114 del corrente anno;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della

legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

PROPONE

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, e per i motivi in narrativa esposti che si intendono integralmente confermati:

- di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, tramite Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (S.TEL.LA.), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo decreto, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa "All Risks property", per un periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data di contrattualizzazione, più ulteriori 12 mesi, oltre proroga tecnica con una base d'asta pari ad Euro 800.000,00;
- di affidare ai sensi dell'art.106 comma 11 D.LGS 50/2016, alla Società UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, il servizio di copertura assicurativa relativo agli "All Risks property", nelle more dell'espletamento della procedura aperta in argomento, fino al 31 dicembre 2025 o per minor periodo necessario, qualora nel frattempo abbia luogo l'aggiudicazione del nuovo appalto, alle medesime condizioni contrattuali stipulate con il pregresso affidamento con determinazione n. 529 del 3.06.2025 per una spesa di € 44.610,00 IVA ESENTE, da stanziare sul conto 502020114 del corrente anno;
- approvare la documentazione di gara quale parte integrante del presente atto e costituita dai seguenti allegati:
 1. Capitolato Speciale di polizza;
 2. Statistica sinistri;
 3. Disciplinare di gara;
 4. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta, costituita da:
Modello A - Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva;

Modello B – Dichiarazione cause di esclusione da rendersi a cura dei soggetti titolari indicati all’art. 94 del D. Lgs. 36/2023;

Modello C- Dichiarazione Avvalimento impresa ausiliaria;

DGUE – Documento di Gara Unico Europeo (strutturato su piattaforma);

Schema prezzo qualità;

Prospetto di offerta tecnica;

Prospetto di offerta economica;

5. Patto d’integrità;

6. Attestazione pagamento imposta di bollo partecipazione procedura di gara;

7. Scheda fornitore;

8. Informativa privacy;

9. Quadro economico generale;

- di prendere atto che per il 2025, gli incentivi tecnici di cui all’art. 45 del d.lgs. 36/20223 e ss.mm.ii. e dal regolamento aziendale adottato con deliberazione n.664 del 217/07/2023, non potranno essere contabilizzati e conseguentemente assegnati per quanto espressamente previsto dall’Anac con parere n.54/2023, visto il concordamento regionale per l’anno 2025;

- nominare con successivo provvedimento la Commissione preposta alla valutazione delle offerte che perverranno, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 del D. Lgs. 36/2023;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Giuseppe Navaneri, Direttore ff UOC Acquisizione Beni e Servizi.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giuseppe Navaneri

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Presa d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, non ch  l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virt  dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza   totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonch  alla stregua dei criteri di economicit  e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta cos  formulata concernente *“INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY DEGLI IFO, PER UN PERIODO DI 24 MESI, PIU’ ULTERIORI 12 MESI ED EVENTUALE ESTENSIONE CONTRATTUALE DI 180 GIORNI PER PROROGA TECNICA; CONTESTUALE ESERCIZIO DELLA PROROGA TECNICA EX ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016 ALLA SOC. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA.”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IFO
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi 53
00144 Roma
C.F. – 0000001033011006



LOTTO I
Capitolato di Polizza di Assicurazione
ALL RISKS PROPERTY



Sede Legale: Viale Erminio Spalla, 9 - 00142 – Roma - pec: gbsapri@legalmail.it

Definizioni comuni

ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta dall'IFO per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	La GBSAPRI SpA (in seguito detta Broker).
CONTRAENTE	la persona fisica e/o giuridica che stipula l'assicurazione, nel caso in specie l'I.F.O. (Istituti Fisioterapici Ospitalieri) di seguito detto Istituti.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
SOMMA ASSICURATA	l'importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società.
POLIZZA/ CAPITOLATO	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla Società.
PROSPETTO DI OFFERTA	La scheda allegata al presente capitolato dove vengono richiamati gli elementi identificativi del contratto.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici.

Definizioni di settore

ALLAGAMENTO

Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua diverso da inondazioni, alluvioni, esondazioni.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato, da solo o quale componente di altra apparecchiatura o impianto, per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico é considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso.

A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano tali: acceleratori lineari ad energia media e multipla, angiografi fissi, gamma camere in stazione fissa a testata multipla, sistemi tac/gamma camera, mammografi, sistemi TAC/PET, tomografi a magneti chiuso, sistemi robotizzati per chirurgia endoscopica, tomografi assiali computerizzati, bisturi elettrici, personal computer e minielaboratori, sistemi elettronici di elaborazioni dati e relativi supporti ed accessori, unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, tablet, notebook, netbook, stampanti, server, unità di backup, hard disk esterni, l.i.m., scanner, lavagne luminose, diaproiettori, microscopi elettronici, spettrofotometri, terminali P.O.S. (Point of Sale), centralini telefonici, hardware per elaborazione dati, apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, impianti antintrusione e simili, apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio, siano esse di proprietà, locazione, uso comodato o comunque nella disponibilità del Contraente. Gli impianti portatili o ad impiego mobile sono ricompresi in tale definizione solo se assicurati con apposita partita.

ARCHIVI

I documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor

ATTO DI TERRORISMO

Qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA

Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE

Accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato ed il fornitore con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso; egli si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato

COPIE DI SICUREZZA

Copie di archivi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili conservate in edificio separato, prodotte con frequenza minima di 30 giorni contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura

DATI

Un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.

EVENTI ATMOSFERICI

Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, neve, pioggia, ghiaccio, gelo e qualsiasi altra manifestazione metereologica fin qui non richiamata

FABBRICATO

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, variamente elevata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, alberi, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici e statue che non abbiano valore artistico; per fabbricati devono intendersi anche tutte le strutture fisse ed i beni immobili per loro natura.

FRANA

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ESONDAZIONI

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

MEZZI DI CUSTODIA

Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.

PARTITA DI POLIZZA

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

PATRIMONIO MOBILIARE/CONTENUTO

Tutti i beni non rientranti nella definizione "Fabbricato" e "Apparecchiature elettroniche", in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente, compresi a titolo esemplificativo e non limitativo i farmaci, le merci, il mobilio, i prefabbricati, le attrezzature, gli impianti, gli oggetti d'arte, etc., con la sola esclusione dei veicoli iscritti al PRA o comunque soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs n. 209 del 07/09/2005 Titolo X.

Tra i beni oggetto dell'assicurazione devono ritenersi compresi beni, indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, inclusi preziosi e valori trovantisi nei luoghi oggetto del presente contratto.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite del presente capitolato ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio Mobiliare/Contenuto".

PROGRAMMI DI UTENTE

Sequenza di informazioni – che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati

PROGRAMMI DI LICENZA D'USO

Sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore – che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per fini e periodo di tempo - limitato (uso temporaneo) o illimitato (uso permanente) - specificati nel contratto stesso

SUPPORTO DATI

Per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi

TERREMOTO, SISMA

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite

TERRENI

Fondi, o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

UBICAZIONE DEI RISCHI

Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all'esterno e/o all'aperto.

VALORI

Monete, biglietti di banca, buoni pasto, titoli di credito, preziosi ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 1.5 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

A parziale deroga dell'art. 1898 del c.c., comma 2 e seguenti, nel caso di aggravamento di rischio, il Contraente ha l'obbligo di comunicare le variazioni secondo quanto stabilito all'art. 1.3 "Variazione del rischio" e la Società si impegnerà, prima di esercitare un eventuale recesso nei termini di cui al successivo art. 1.5 "Clausola di recesso", ad attivare la procedura preventiva per la revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, secondo quanto stabilito dal presente capitolato.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.

Art. 1.3 – Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto. Non comportano variazioni di rischio i mutamenti meramente episodici e transitori.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 1.4 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.36 del d.lgs. 36/2023, la

revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 1.5 – Clausola di Recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 1.4 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dalla Società, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta della Società.

3. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio calcolato in pro-rata temporis nei modi e nei termini di cui all'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 1.16 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che:

- il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

- se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

- i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato D.Lgs 192/2012 per i suindicati periodi di compimento.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e sme il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro (parametro soggetto a procedura prezzo / qualità)

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di **90 giorni (parametro soggetto a procedura prezzo / qualità)** mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla

data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalsesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2025 alle ore 24.00 del 31.12.2027 con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale.

Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Società una proroga fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto

E' data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Art. 1.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato.

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 – Coassicurazioni e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato in Coassicurazione o in raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le Società sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

La Delegataria è altresì incaricata dalle altre Coassicuratrici per la gestione, esecuzione del contratto e l'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza. Il broker provvederà alla rimessa del premio direttamente ed unicamente nei confronti della Società Delegataria, la quale provvederà, secondo gli accordi presi, alla rimessa nei confronti delle Coassicuratrici delle quote di premio ad esse spettanti.

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate

per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Per effetto di quanto sopra si conviene che, in caso di sinistro coperto sia da una o più delle polizze preesistenti che dalla presente, quest'ultima opererà solo dopo l'esaurimento delle prestazioni previste dalle prime. Pertanto, in caso di sinistro non coperto o di mancanza di operatività - per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per il Contraente.

Art. 1.15 – Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.6 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 5,58% (cinque virgola cinquantotto per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.

Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza

contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel sia tramite file modificabili, sia tramite file non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il Contraente di Polizza;
- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- il numero di polizza;
- la data di accadimento dell'evento;
- il periodo di riferimento;
- la data della denuncia;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; gli importi indicati dovranno essere al lordo di eventuali scoperti/franchigie

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.];

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari all'0,25% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 100,00.

3. la Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

4. La Società, per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, dovrà fornire, a semplice richiesta da parte del broker ed entro e non oltre 30 giorni solari dal ricevimento della stessa, le informazioni di cui al comma 1.

Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Eccezion fatta per il recesso a seguito di sinistro o la cessazione anticipata del contratto, che dovranno essere trasmesse direttamente alla parte interessata e per copia conoscenza al broker, tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata/PEC e/o fax e/o telegramma e/o e-mail indirizzati al Broker.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 1.19 – Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio

Si conviene tra le Parti – agli effetti della determinazione degli enti assicurati – che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima.

Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Il suddetto automatismo sarà operante per i nuovi insediamenti con somme complessivamente assicurate per “fabbricati” e “contenuto” non

superiori a € 4.000.000,00. Qualora tale somma fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti, fermi i tassi di premio stabiliti nell'allegato (prospetto d'offerta). Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni, nelle ipotesi in cui il Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare quanto sopra fanno esclusivamente fede – rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione – le evidenze amministrative del Contraente.

Entro 90 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa o minor periodo qualora previsto, il Contraente è tenuto a comunicare l'elenco dei fabbricati con i valori complessivi alla Società.

Resta convenuto che nel caso in cui il Contraente entro il termine di cui sopra non fornisca l'elenco aggiornato dei beni, la Società automaticamente intenderà non sopraggiunta alcuna variazione sulle somme/ubicazioni assicurate.

La Società, ricevuti i dati di regolazione, provvederà a calcolare la differenza attiva/passiva in base a quanto segue:

per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

Per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato.

Le eventuali differenze attive e/o passive devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del broker del documento, ritenuto corretto. La Società rinuncia espressamente alle azioni di cui al D.Lgs 192/2012 per il citato periodo di comporta.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non paga la differenza del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata/PEC. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.20 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 1.21 – Tracciabilità Flussi Finanziari

Le parti:

- La Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e

diretti

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano il contratto di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e diretti, le Condizioni particolari, norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente e/o l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, ovunque esistenti e comunque utilizzate, di proprietà, in locazione, in comodato, condotti, possesso, godimento, concessione, deposito, in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o per le quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche in deroga all'art. 1912 del Codice Civile, salvo quanto di seguito escluso.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Art.2.2 – Somme assicurate e limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno

Le somme assicurate sono riportate all'art. 5.1 – Somme assicurate – e nell'allegato prospetto di offerta economica.

Art.2.3 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato/Contraente;
- d) determinati da mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- e) dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione;
- f) determinati da maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine;
- g) da inquinamento in genere e/o contaminazioni;
- h) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- i) causati da guasti meccanici, anormale funzionamento dei macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- j) causati da montaggio e/o smontaggio di macchinari non connessi a lavori di pulitura, costruzioni o demolizione di fabbricati;
- k) determinati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

- l) determinati da mancata manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, brina e condensa, stillicidio, siccità, roditori, insetti, perdite di peso, fermentazioni, infiltrazione, evaporazione;
- m) crollo e collassi strutturali dovuti a difetto di costruzione e/o errori di progettazione nonché ai fabbricati in corso di costruzione o in fase di modifica e/o ristrutturazione per i quali debba rispondere per legge o per contratto l'impresa di costruzione.
- n) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito la cosa assicurata;
- o) determinati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito la cosa assicurata;
- p) derivanti da alterazioni, perdite dell'uso o della funzionalità, totale o parziale, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
- q) derivanti dall'utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- r) derivanti da trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari, inclusi programmi, virus e più in generale da attacchi informatici (hackeraggio);
- s) derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e macchinari;
- t) derivanti da fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- u) derivanti da dispersione di liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi e vasche;
- v) determinati da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipula della presente assicurazione;
- w) derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore.
- x) smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi, salvo quanto previsto all'art. 2.4 "Delimitazione delle garanzie" sub. 11;
- y) impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte.

Art 2.4 - Cose escluse dall'assicurazione

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- gioielli, pietre e metalli preziosi (solo se non inerenti l'attività assicurata), collezioni ed oggetti d'arte di valore unitario superiore a € 5.000,00;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- ponti, strade ferrate, pontili, moli e piattaforme in genere;
- dighe, bacini e simili;
- terreni;
- merci già a bordo di mezzi di trasporto di terzi se assicurate con polizza specifica;
- aeromobili o natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.

Art 2.5 – Delimitazione delle garanzie

1. Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi.

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraggesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso la Società provvederà al

rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto, relativo a tale estensione.

Ai fini di tale rimborso si precisa che il tasso netto relativo a tale garanzia risulta essere espresso nell'allegato (prospetto di offerta) al punto 6.

2. Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati dai suddetti eventi, sono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Patrimonio mobiliare/Contenuto posti all'aperto non per loro natura o destinazione;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
- i danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sottotetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

3. Inondazione, alluvioni, allagamenti, esondazioni.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da detti eventi, la Società non indennizzerà i danni diretti e materiali:

- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- alle Merci poste all'aperto, in locali interrati o seminterrati;
- Patrimonio mobiliare/Contenuto posti all'aperto non per loro natura o destinazione;

4. Terremoto, Sisma.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, sisma, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione. La Società e il Contraente hanno la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso la Società provvederà al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto, relativo a tale estensione.

Ai fini di tale rimborso si precisa che il tasso netto relativo a tale garanzia risulta essere espresso nell'allegato (prospetto di offerta) al punto 6.

5. Sovraccarico neve.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati e loro contenuto, non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo. Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% minimo Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 50.000,00 =;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore ad € 500.000,00.

6. Danni da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici.

La Società assume le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture accidentali di impianti idrici, igienici, termici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto. Tali spese saranno sostenute dalla Società esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti

impianti, senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Tale garanzia è prestata con il limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- b) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- c) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento:

In nessun caso la Società rimborserà per ciascun sinistro un importo superiore ad Euro 100.000,00 per anno assicurativo.

7. Relativamente a modelli, stampi e archivi, l'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.

8. Fenomeno elettrico.

Sono esclusi i danni:

- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- se l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non sono a norma di legge;
- se i Macchinari assicurati non sono protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Relativamente ai danni di fenomeno elettrico (intendendosi per tali correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica) agli impianti di pertinenza del Fabbricato e al Contenuto non rientrante nella definizione di Apparecchiature elettroniche, sono esclusi i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione e/o farmaci in refrigerazione a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) ad eventi non esclusi all'Art. 2.3 – Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, purché tali guasti o rotture siano causati da eventi non esclusi all'Art.2.3 Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni.

Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile ed a fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

9. Supporti di dati e Dati: in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti. Non sono indennizzabili i costi per la ricostruzione degli archivi e dei Dati sugli stessi, restando limitato l'indennizzo al solo costo del supporto materiale.

10. Danni da Gelo: la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici,

tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.

La garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di € 5.000,00 per sinistro e con il limite di € 50.000,00 per sinistro ed € 100.000,00 per annualità assicurativa.

11. Danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione: la Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza dei fabbricati.

Art. 2.6 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.7 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 2.8 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 2.9 – Universalità

Tutto quanto costituisce l'attività descritta viene assicurato con la presente polizza.

In caso di sinistro, quanto contenuto nell'area del complesso dell'attività esercitata deve ritenersi assicurato. Qualora un determinato oggetto o cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite, o in caso di dubbio o controversia, l'oggetto o la cosa verranno attribuite alla partita contenuta.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Art. 3 – Condizioni particolari

CONDIZIONI PARTICOLARI

(non operanti per la garanzia furto e rapina)

Art. 3.1 - Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo, stabilito al successivo art. 5.2 "Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto", indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari, impianti e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento e/o bonifica di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- d) Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza di Euro 100.000,00=, per sinistro e anno assicurativo (o minor periodo qualora previsto).

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 3.2 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato all'art 5.1 "Somme assicurate", delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 3.3 – Maggiori costi

La Società, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza – entro il limite per sinistro previsto all'art 5.2 "Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto" - le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Limitatamente alle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, la garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3.4 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 3.5 – Onorari periti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza – entro il limite per sinistro previsto all'art 5.2 "Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto" - le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì comprese, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati e contenuto ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 3.6 – Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del

sinistro - art. 1916 Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Art. 3.7 – Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante e dei suoi dipendenti/prestatori d'opera.

Art. 3.8 – Modifiche negli stabilimenti

E' in facoltà dell'Assicurato, nelle ubicazioni assicurate, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e contenuto, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempreché le modifiche apportate:

- non modifichino la descrizione del rischio indicata in polizza;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, così come previsto all'art. 1.19 "Copertura automatica nuovi enti e Regolazione e conguaglio del premio".

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore a € 4.000.000,00. Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

Art. 3.9 – Oneri urbanizzazione, prove di idoneità, collaudi

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino degli enti assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, nonché gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa.

Art. 3.10 – Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale (non operante per i capitali assicurati a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate maggiorate del ...% (**parametro soggetto a procedura prezzo / qualità**), la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del sinistro.

Qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 30.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile."

Art. 3.11 - Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 3.12 - Rovina di ascensori

La Società risponde dei danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Art. 3.13 - Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti dal presente Capitolato i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con il presente Capitolato.

La Società risponde, altresì, dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

Art. 3.14 - Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 3.15 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 3.16 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di Capitolato.

Art. 3.17 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme, con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno (o minor periodo qualora previsto).

Art. 3.18 – Franamento, cedimento o smottamento del terreno

La Società, in deroga all'art. 2.2 "Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni" indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Art. 3.19 - Differenziale storico artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "*Fabbricati*", la Società presta la propria garanzia fino all'importo indicato all'Articolo 5.2 - "Limiti di indennizzo Danni materiali escluso il Furto", per i maggiori

danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 3.20 – Spese extra

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazioni temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 3.21 – Garanzia Elettronica

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per le perdite ed i danni materiali e diretti causati a:

- acceleratori lineari ad energia media e multipla, angiografi fissi, gamma camere in stazione fissa a testata multipla, sistemi tac/gamma camera, mammografi, sistemi TAC/PET, tomografi a magnete chiuso, sistemi robotizzati per chirurgia endoscopica, tomografi assiali computerizzati, bisturi elettrici, ecc.
- hardware per elaborazione dati
- apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione
- impianti antintrusione e simili
- altre apparecchiature in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei Dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicate nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente.
- Apparecchiature per videosorveglianza e sorveglianza stradale anche se all'esterno per naturale destinazione anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati, siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede e/o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Gli enti assicurati sopra descritti si intendono quelli risultanti dai libri cespiti e/o da altri documenti contabili (fatture, ecc.) o comunque a qualsiasi titolo detenuti e/o usati. In caso di sinistro si farà riferimento ai suddetti documenti.

Ai fini della presente assicurazione, per perdite o danni materiali e diretti, si devono intendere, a titolo

esemplificativo ma non limitativo, le perdite ed i danni causati da:

- 1) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- 2) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o automatismo, di regolazione di segnalazione o di condizionamento dell'aria;
- 3) difetti di costruzione o del materiale, errori di progettazione e di montaggio;
- 4) ostruzione da, o introduzione, di corpi estranei;
- 5) caduta, urto, collisione o eventi simili;
- 6) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica;
- 7) incendio o da opere di spegnimento dello stesso, fulmine ed esplosione, caduta di aerei o di oggetti caduti da essi, superamento del muro del suono;
- 8) bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento ghiacci, eventi atmosferici in genere, allagamento, inondazione, terremoto, valanghe e eruzioni vulcaniche;
- 9) rapina, furto o tentativo di furto;
- 10) acqua condotta, acqua piovana, intasamento di scarichi, gronde e pluviali, colaggio da impianti automatici di estinzione, anche a seguito di rottura degli stessi.

L'assicurazione non comprende i danni e/o perdite causati da:

- 1) dolo dell'Assicurato/Contraente, intendendosi per tale esclusivamente il Legale Rappresentante;
- 2) costi sostenuti per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato, a meno che tale registrazione o rettifica sia resa necessaria da un sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto;
- 3) deperimento, logoramento, corrosione, ruggine, incrostazioni ossidazione che siano naturale conseguenza dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- 4) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- 5) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
- 6) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati;
- 7) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- 8) attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- 9) a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- 10) per smarrimenti ed ammanchi in sede di inventario;
- 11) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 12) verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici, e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio;
- 13) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atmosferiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 3.22 – Impiego Mobile

Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi

possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Sono indennizzati i danni agli impianti ed apparecchi ad impiego mobile ed a loro eventuali antenne, causati da furto, quando gli stessi si trovino a bordo di autoveicoli, purché il veicolo sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

La presente garanzia viene prestata fino all'importo di € 30.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 3.23 – Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza, a seguito di danno provocato da fatto accidentale dell'Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente capitolato, previa detrazione di Euro,00 (come da franchigia frontale offerta in gara) e con il limite di € 2.000,00 per singola lastra ed il massimo per sinistro e per anno di € 10.000,00.

Art. 3.24 – Spese per rimuovere i beni mobili non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati

Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare – comprese quelle di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del contenuto danneggiato, senza l'applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno.

La Società

.....

Il Contraente

.....

CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI PER LA GARANZIA FURTO E RAPINA

Art. 3.26 – Oggetto dell'assicurazione

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono, assicura i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi ed entro la somma assicurata, ovunque esistenti e comunque utilizzate, di proprietà, in locazione, in comodato, condotti, in uso o comunque nella disponibilità del Contraente e/o per le quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso, derivanti da:

A) Furto/Rapina Contenuto

La Società assicura, i danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:

- furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
- rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche nel caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali assicurati;
- estorsione come definita dall'art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dall'Assicurato:

- per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli.

1) La garanzia furto è operante:

I. per i beni posti all'interno di fabbricati, se l'autore del reato:

si è introdotto nei locali o fabbricati contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:

- a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
- b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici;
- c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- e) si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.

Relativamente al Patrimonio mobiliare/contenuto posto su veicoli, se lo stesso è riposto a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuso a chiave;

Per i fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Fabbricati nonché per ogni altro Bene posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. **Beni all'aperto**), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Fabbricati o a supporti fissi in generale.

Per i valori contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'Apparecchiatura stessa;

Relativamente ai beni ad impiego mobile, la garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l'utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico.

In caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno del fabbricato.

Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Relativamente ai valori, la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o casseforti, armadi forti.

La presente garanzia è prestata con un limite massimo di indennizzo di € 50.000,00 per sinistro e per anno.

B) Garanzia Portavalori

Premesso che l'assicurazione è riferita a portavalori non nominativamente indicati:

A. L'assicurazione è prestata contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulle persone assicurate, adibite al trasporto dei valori indicati in polizza, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

B. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori ed accompagnatori) non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia privata sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

C. L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

D. Per servizio esterno si intende sia quello svolto all'interno dei locali del Contraente sia quello svolto all'esterno dei medesimi;

E. Qualora due o più dipendenti appartenenti a sedi diverse adibiti al trasporto valori si trovino insieme, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata;

F. I trasporti di valori possono essere effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 per sinistro e per anno.

C) Danni / Atti vandalici cagionati dai ladri/rapinatori

In occasione di furto, estorsione e rapina consumati o tentati per danneggiamenti ai locali contenenti le cose assicurate od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 per sinistro e per anno.

D) Infedeltà dei dipendenti

La Società presta la garanzia, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei

- b) particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi; che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

E) Garanzia giacenza valori

L'Assicurazione è altresì estesa alla copertura dei valori, come definiti in premessa, quando gli stessi si trovano all'interno delle sedi della Contraente, custoditi in cassaforte e/o cassetti/mobili chiusi a chiave. La presente garanzia è valida 24 ore. La garanzia è operante anche se i ladri si introducono nei locali senza effrazione, rottura o scasso dei mezzi di chiusura (porte e finestre); la garanzia è operante anche se il furto è perpetrato con l'uso di chiavi autentiche.

La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro / anno di € 30.000,00.

F) Garanzia Rapina ed Estorsione valori

La Società risponde per rapina ed estorsione di valori, come definiti in premessa, avvenuta nell'ambito dei locali del Contraente o iniziata da fuori e conclusasi dentro.

La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro / anno di € 20.000,00.

Art. 3.27 – Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Se l'introduzione avviene attraverso pareti, serramenti, inferriate e vetrate, non conformi a quelli sopra indicati, la garanzia opererà con lo scoperto indicato all'art. 5.3 "Scoperti/Franchigie danni materiali e diretti".

Art. 3.28 – Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 3.29 – Coesistenza di assicurazione trasporti

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1.14 "Assicurazione presso diversi Assicuratori", se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma assicurata con la presente polizza. Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le

merci colpite dal sinistro.

Art. 3.30 – Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3.31 – Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Art. 3.32 – Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto indicato all'art. 5.3 "Scoperti/Franchigie danni materiali e diretti".

Art. 3.33 – Riduzione ed Aumento della somma assicurata e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate s'intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini di polizza al netto di franchigie e scoperti.

Resta inteso che tale importo si intenderà automaticamente reintegrato su richiesta dell'Assicurato con l'obbligo da parte dello stesso di corrispondere il rateo di premio entro 60 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento che verrà emessa dopo la liquidazione del danno.

Le Parti convengono che, su richiesta del Contraente, la Società sarà tenuta ad aumentare i valori assicurati e proporzionalmente il premio fino ad un massimo delle somme assicurate. La garanzia decorre dalle ore 24,00 della richiesta.

Art. 3.34 – Patrimonio Mobiliare/Contenuto non riposto sottotetto

L'assicurazione è operante per il patrimonio mobiliare/contenuto posto all'aperto non per sua natura o destinazione. Tale garanzia opera entro i limiti previsti all'art. 5.1 alle garanzie Furto, Rapina, estorsione. Per ogni sinistro sarà applicato lo scoperto indicato all'art. 5.3 "Scoperti/Franchigie danni materiali e diretti".

La Società

Il Contraente

.....

.....

Art. 4 – Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, non appena possibile, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare, ove possibile, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni partita.

Per valore a nuovo s'intende convenzionalmente:

- per i **Fabbricati** il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il **Patrimonio Mobiliare/Contenuto** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - **FABBRICATI**: si stima il "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso.

II – **PATRIMONIO MOBILIARE/CONTENUTO**: si stima il "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

III – **MERCI**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per **Fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a

nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.

- **per Patrimonio Mobiliare/Contenuto** (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

- **per i danni ai Macchinari causati da guasti meccanici e/o fenomeni elettrici:**

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), defalcato dell'importo come sub a2).

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), defalcato dell'importo come sub b2).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguali o superiori il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Relativamente alle garanzie Furto, Rapina, Estorsione l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 4.4 - Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo") – non operante per Dati, Supporti Dati, Archivi, Modelli e stampi, Valori e per le garanzie "Furto" e "Rapina"

Relativamente alle partite Fabbricati e Contenuto si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente Art. 4.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente Art. 4.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;

5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e contenuto in stato di attività.

Art. 4.5 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti o esperti del settore

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti e/o esperti del settore nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti e/o esperti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito e/o esperto ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e/o esperto o se i Periti e/o esperti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e/o esperto, quelle del terzo Perito e/o esperto sono ripartite a metà, salvo quanto previsto all'art. 3.5 "Onorari periti e consulenti".

Art. 4.6 - Mandato dei Periti

I Periti e/o esperti del settore devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'Art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti e/o esperti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito e/o esperto si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti e/o esperti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 4.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art.2.2 "Delimitazione dell'Assicurazione –

Esclusioni”

Trascorso detto termine senza che la Società provveda alla liquidazione del danno, sulle somme da liquidare saranno dovuti interessi moratori nella misura del 10% per ogni mese di ritardo.

Art. 4.8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

La Società

Il Contraente

.....

.....

Art. 5 – Somme assicurate, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 5.1 – Somme assicurate

Le Somme Assicurate, riepilogate anche nell'allegato (prospetto di offerta economica), sono le seguenti:

Partita assicurata	Valore assicurato
Fabbricati	€ 260.000.000,00
Contenuto	€ 30.000.000,00
Terreni	€ 50.000,00
Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00
Denaro/valori in cassaforte	€ 30.000,00
Contenuto generico	€ 50.000,00
Danni / Atti vandalici cagionati dai ladri/rapinatori	€ 30.000,00
Furto/Rapina portavalori	€ 20.000,00
Rapina ed Estorsione valori	€ 20.000,00
Apparecchiature elettroniche / Elettromedicali	€ 90.000.000,00
Programmi in licenza d'uso	€ 1.000.000,00
Ricostituzione dei dati	€ 1.000.000,00
Ricostituzione degli Archivi	€ 500.000,00
Maggiori costi	€ 500.000,00

Elenco fabbricati:

N.	Descrizione dell'ubicazione	Destinazione d'uso	Metri quadrati	Somma assicurata partita Contenuto per ubicazione	Somma assicurata partita Fabbricati per ubicazione
1	Centro Ricerca Sperimentale in Via delle Messi d'Oro, 156 * Roma	Amministrazione Ricerca e sperimentazione	20.806	3.386.136,04 €	29.346.512,31 €
2	A) Polo Oncologico e Dermatologico in Via Elio Chianesi, 53 * Roma	Ospedale, Ambulatori, Uffici	155.000	25.225.948,55 €	218.624.887,43 €
	B) Regina Elena in Viale Regina Margherita * Roma				
3	IRCCS San Gallicano in Via San Gallicano, 25° * Roma	Farmacia, Laboratori	6.528	1.062.419,30 €	9.207.633,97 €
4	A) Fabbricato in Via Elio Chianesi, 3 * Roma		800	130.198,44 €	1.128.386,52 €
	B) Fabbricato in Via F. Ognibene, 27-29 * Roma				
5	3° e 4° piano di Palazzo Baleani Corso Vittorio Emanuele II N° 244 – Roma	Centro avanzato della salute della donna	1.200	195.297,67 €	1.692.579,77 €
			TOTALE MQ 184.334	TOTALE SOMMA ASSICURATA € 30.000.000,00	TOTALE SOMMA ASSICURATA € 260.000.000,00

Art. 5.2 – Limiti di indennizzo Danni materiali (escluso il Furto)

In nessun caso la Società risarcirà, per uno o più sinistri che si verificassero nel corso della stessa annualità assicurativa (o minor periodo qualora previsto) somma superiore a:

1) Euro
STOP LOSS COMPLESSIVO PER SINISTRO E PER ANNO

2) Euro
SOTTOLIMITE PER GARANZIA ELETTRONICA PER SINISTRO E PER ANNO

(parametri soggetti a procedura prezzo / qualità)

Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati sottolimiti:

Garanzia	Limite di indennizzo
Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo e sabotaggio	40% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine	40% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro / anno. Per danni su fragili (serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti) € 50.000,00 per sinistro ed € 100.000,00 per anno
Inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni	40% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € ...Parametro soggetto a procedura prezzo/qualità
Terremoto	40% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto, con il massimo di € ...Parametro soggetto a procedura prezzo/qualità
Sovraccarico neve	€ 500.000,00 per sinistro/anno
Spese di ricerca del guasto	€ 100.000,00 per sinistro/anno
Danni da acqua condotta	€ 50.000,00 per sinistro/anno
Per ricostruzione modelli, stampi, archivi	€ 100.000,00
Fenomeno elettrico	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Supporto dati e dati	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Danni da gelo	€ 50.000,00 per sinistro, € 100.000,00 per anno
Danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Spese di demolizione e sgombero	€ 1.000.000,00 per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno
Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Maggiori costi	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Onorari periti e consulenti	€ 150.000,00 per sinistro e per anno
Oneri urbanizzazione, prove di idoneità, collaudi	€ 50.000,00 per sinistro e per anno
Rovina di ascensori	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Costo di ricostruzione in zone sismiche	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Franamento, cedimento e smottamento del terreno	50% della somma assicurata per fabbricato con il massimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Differenziale storico-artistico	€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno
Spese extra	€ 500.000,00 per sinistro e per anno
Garanzia elettronica	€ 100.000,00 per i danni da furto per sinistro e per anno
Impiego mobile	€ 30.000,00 per sinistro e per anno
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro	€ 2.000,00 per singola lastra, € 15.000,00 per sinistro e per anno
Spese per rimuovere beni mobili non colpiti da sinistro	€ 100.000,00 per sinistro e per anno
Merci/Farmaci in refrigerazione	€ 250.000,00 per sinistro e per anno

Art. 5.3 – Scoperti/Franchigie danni materiali diretti

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

1) Euro

FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO

2) Euro

FRANCHIGIA PER SINISTRO GARANZIA ELETTRONICA

(parametri soggetti a procedura prezzo / qualità)

Garanzia	Franchigia
Per tutti gli eventi salvo quanto diversamente specificato	€,00 per ogni sinistro (come da offerta in gara) Parametro soggetto a procedura prezzo/qualità
Eventi socio-politici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo e sabotaggio	15% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro e per singolo fabbricato e relativo contenuto
Uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine	20% con il minimo di € 20.000,00 per sinistro e per singolo fabbricato e relativo contenuto
Inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni	20% del danno con il minimo di € 20.000,00 per sinistro e per singolo fabbricato e relativo contenuto
Terremoto	20% del danno con il minimo di € 20.000,00 per sinistro e per singolo fabbricato
Sovraccarico neve	10% con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 50.000 per sinistro e per singolo fabbricato e relativo contenuto
Spese di ricerca del guasto	€ 1.000,00 per ogni sinistro
Danni da acqua condotta	€ 1.500,00 per ogni sinistro
Ricostruzione modelli, stampi, archivi	€ 1.500,00 per ogni sinistro
Fenomeno elettrico	€ 1.500,00 per sinistro e per singolo fabbricato e relativo contenuto
Danni materiali direttamente causati da errori di manovra e movimentazione	1.500,00 per sinistro e per singolo fabbricato e relativo contenuto
Spese di demolizione e sgombero	NON PREVISTA
Ricorso Terzi	
Maggiori costi	
Onorari periti e consulenti	
Oneri urbanizzazione, prove di idoneità, collaudi	
Rovina di ascensori	NON PREVISTA
Costo di ricostruzione in zone sismiche	
Franamento, cedimento e smottamento del terreno	€,00 per ogni sinistro (come da offerta in gara)
Differenziale storico-artistico	NON PREVISTA
Spese extra	
Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro	€ 2.000,00 per sinistro e per singolo fabbricato e relativo contenuto
Spese per rimuovere beni mobili non colpiti da sinistro	€ 1.000,00 per sinistro e per singolo fabbricato e relativo contenuto
Garanzia elettronica	10% con il minimo di €..,00 per ogni sinistro (Parametro soggetto a procedura prezzo/qualità)
Merci/Farmaci in refrigerazione	10% minimo € 10.000 per ogni sinistro

In caso di concomitanza di più franchigie/scoperti, verrà applicata, quale unica detrazione, quella superiore.

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria in sede di presentazione dell'offerta, dopo il decreto di aggiudicazione del Contraente assumerà, in caso di eventuale

richiesta di esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. Quanto innanzi nelle more del decorso del termine di cui all'articolo 18 comma 3 e fatto salvo quanto ivi previsto.

Si conviene fra le parti che contrattualmente si intendono operanti solo le norme dattiloscritte presenti nel capitolato tecnico, che annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni richiamate e riportate sulla modulistica utilizzata dalla Società. Saranno ammesse solo le modifiche espressamente indicate in sede di offerta.

La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto della durata contrattuale, del numero assegnato al contratto, del conteggio del premio e del trattamento dei dati personali.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente, per tramite del broker, dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolato all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

La Società

.....

Il Contraente

.....

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.9 – Cessazione anticipata del contratto;

Art. 1.11 - Foro competente;

Art. 1.14 - Assicurazione presso diversi assicuratori;

Art. 1.15 - Clausola Broker;

Art. 1.19 – Copertura automatica nuovi enti e regolazione/conguaglio del premio;

Art. 1.21 - Tracciabilità Flussi Finanziari

Art. 2.7 – Assicurazione per conto di chi spetta

Art. 4.2 – Esagerazione dolosa del danno

La Società

.....

Il Contraente

.....

Identificativo Sinistro	Data Avvenimento Sinistro	Ramo Tecnico Sinistro	Descrizione Evento	Provincia Cantiera Sinistro	Stato Sinistro	Riserva Indennizzi - R2 Imp Indennizzo	Riserva Spese - R2 Imp Spesa	Pagati Indennizzi - B12 INDE INCO	Pagati Spese - B12 SPRE SPCT SPES
10.202.100.000.246	08/02/2021	10 - Incendio	Mancato freddo	Roma	chiuso	- €	- €	18.950,00 €	1.086,11 €
10.202.100.000.247	04/02/2021	10 - Incendio	Mancato freddo	Roma	chiuso	- €	- €	6.733,00 €	469,70 €
10.202.100.000.595	24/05/2021	10 - Incendio	Danni da eventi atmosferici	Roma	chiuso	- €	- €	3.140,00 €	252,03 €
10.202.100.001.401	07/10/2021	10 - Incendio	Ricorso Turi	Roma	chiuso	- €	- €	9.066,00 €	520,52 €
10.202.100.001.636	22/11/2021	10 - Incendio	Macchinari	Roma	aperto	6.000,00 €	- €	- €	48,80 €
10.202.200.000.874	08/06/2022	10 - Incendio	Acqua condotta gar.diretta	Roma	chiuso	- €	- €	65.700,00 €	3.437,76 €
12.202.100.000.389	07/04/2021	12 - Furto	Atti vandalici	Roma	chiuso	14.000,00 €	- €	4.037,00 €	252,03 €
12.202.100.001.457	05/11/2021	12 - Furto	Furto	Roma	aperto	20.000,00 €	490,00 €	- €	1.065,63 €
12.202.200.001.351	04/08/2022	12 - Furto	Furto	Roma	chiuso	- €	- €	- €	- €
12.202.300.000.426	10/03/2023	12 - Furto	Furto	Roma	chiuso	- €	- €	- €	113,42 €
12.202.300.000.680	09/05/2023	12 - Furto	Atti vandalici	Roma	aperto	13.000,00 €	490,00 €	- €	- €

POLIZZA IFO 63.201266072

Esercizio Generazione	2024	8101	Ramo Sin(Cod.)	743560	Data Sinistro	24/09/2024	Data Chiusura	Costo Liquidato	Costo Risanato
				1				0,00	49.503,15

Parametri di Selezione

Estrazione Portafoglio al 12/2024.

Strazione eseguita in data-ora 19/03/25 - 9:59.

Estrazione Portafoglio per Numero Polizza:
Compagnia: 1 - Polizza: 201266072

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Prova nota 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx



indice

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS

- DISCIPLINARE DI GARA -

PREMESSE	PAG. 3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	PAG. 3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	PAG. 3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	PAG. 4
1.3 IDENTIFICAZIONE	PAG. 4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	PAG. 5
2.1 DOCUMENTI DI GARA	PAG. 5
2.2 CHIARIMENTI	PAG. 5
2.3 COMUNICAZIONI	PAG. 5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	PAG. 6
3.1. DURATA	PAG. 7
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	PAG. 7
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	PAG. 7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	PAG. 7
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	PAG. 9
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	PAG. 10
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	PAG. 10
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	PAG. 10
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	PAG. 11
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	PAG. 11
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	PAG. 11
7. AVVALIMENTO	PAG. 12
8. SUBAPPALTO	PAG. 13
9. GARANZIA PROVVISORIA	PAG. 13
10. SOPRALLUOGO	PAG. 14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	PAG. 14
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	PAG. 15
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	PAG. 17
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG. 18
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	PAG. 18
14.2 DICHIARAZIONI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 94 D. LGS. 36/2023 S.M.I	PAG. 21
14.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 .	PAG. 21
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	PAG. 21
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	PAG. 21
15. OFFERTA TECNICA	PAG. 23
16. OFFERTA ECONOMICA	PAG. 23
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	PAG. 24

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	PAG. 24
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	PAG. 24
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	PAG. 24
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	PAG. 24
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	PAG. 25
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	PAG. 25
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	PAG. 26
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	PAG. 27
26. CLAUSOLA BROKER	PAG. 27
27. ACCESSO AGLI ATTI	PAG. 27
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	PAG. 27
29. ALTRE INFORMAZIONI	PAG.27
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	PAG. 28

DISCIPLINARE DI GARA

Premesse

Con Determinazione n. _____ del _____, gli IFO, hanno deliberato di affidare il servizio di “**Co-pertura Assicurativa All Risks Property**” dell’Azienda.

Per l’espletamento delle procedure di gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> attraverso tale piattaforma verranno gestite le fasi di gara oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2, lett. a), del Codice.

Il Luogo di svolgimento è l’ambito territoriale dell’Ente Codice NUTS ITI43;

Il codice CIG è (reperibile su piattaforma STELLA).

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’articolo 15 s.m.i. del Codice, è l’Ing. Giuseppe Navaneri (giuseppe.navaneri@ifo.it)

Si riportano di seguito le norme per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, le modalità di compilazione dell’offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione che verrà seguita dalla Stazione Appaltante.

Art. 1 - Piattaforma telematica

1.1 La Piattaforma telematica di negoziazione

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Si specifica che eventuali chiusure della piattaforma saranno comunicate sul sito della stessa.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA della Regione Lazio accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/manuali-per-le-imprese/> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,

d) n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

e) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma STELLA della Regione Lazio.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco

transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente lettera di invito, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Art. - 2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. n.1 Capitolato Speciale di polizza;
2. Statistica sinistri;
3. Disciplinare di gara (il presente documento);
4. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta, costituita da:
 - Modello A - Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva;
 - Modello B – Dichiarazione cause di esclusione da rendersi a cura dei soggetti titolari ivi indicati all'art. 94 del Codice;
 - Modello C- Dichiarazione Avvalimento impresa ausiliaria;
 - DGUE – Documento di Gara Unico Europeo (strutturato su piattaforma STELLA);
 - Schema prezzo qualità;
 - Prospetto di offerta tecnica;
 - Prospetto di offerta economica;
5. Patto d'integrità;
6. Attestazione pagamento imposta di bollo partecipazione procedura di gara;
7. Scheda fornitore;
8. Informativa privacy.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma STELLA della Regione Lazio: <http://stella.regione.lazio.it/portale/> nella sezione "Bandi di gara".

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio entro i termini riportati sulla piattaforma STELLA.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima su STELLA.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 3 – Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in Lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell'omogeneità e della peculiarità del servizio oggetto dell'affidamento.

Descrizione del Servizio	CPV
Copertura assicurativa All Risks Property	66515200-5

L'importo a base d'asta annuale dell'appalto, per la prestazione della copertura assicurativa in oggetto, è stato stimato in € **400.000,00** e per l'intera durata di **24 mesi + 12 mesi + proroga tecnica di 180 gg** pari ad € **1.400.000,00**.

Ai soli fini del computo del valore dell'appalto ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 smi, considerata l'opzione di ripetizione del servizio per un ulteriore 12 mesi e la proroga contrattuale per ulteriori 180 giorni, l'importo complessivo dell'appalto è stimato in € **1.400.000,00** come di seguito indicato:

	Rischio	Importo a Base d'asta annuale	Importo a base d'asta per la durata di 24 mesi	Importo complessivo a base d'asta per la durata prevista di 24 mesi + ripetizione di 12 mesi + proroga tecnica di 180 giorni
	Servizio di Copertura Assicurativa All Risks Property	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 1.400.000,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				<i>€ 0,00</i>
Totale				€ 1.400.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza pari allo 0,1%, del premio.

Tali costi, infatti, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno, una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

Le specifiche della polizza sono riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito denominato Capitolato Tecnico, al quale non è ammesso l'apporto di qualsiasi variante, **salvo quelle espressamente previste nell'Allegato - Schema Prezzo Qualità** - al presente disciplinare, aggiunta o condizione, pena l'esclusione.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL stipulato con ANIA (CCNL assicurazioni ANIA codice CNEL J121).

I costi per la sicurezza da interferenze sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

3.1 Durata

La durata delle coperture in gara è pari a 24 mesi decorrenti dalla data di contrattualizzazione, con possibile ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi, nonché, la possibile proroga contrattuale di ulteriori 180 giorni.

3.2 Revisione dei prezzi

Si rinvia al Capitolato Tecnico.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 180 giorni, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € **200.000,00**.

Inoltre, è prevista la ripetizione del servizio alle stesse condizioni in corso – o più favorevoli al Contraente - per un massimo di 12 mesi. per un importo stimato complessivamente non superiore ad € **400.000,00**.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € **1.400.000,00** così suddiviso:

Importo complessivo per la durata anni 2 +12 mesi di ripetizione del servizio	€ 1.200.000,00
Importo complessivo per l'opzione di proroga di 180 giorni	€ 200.000,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	€ 0,00 (assenza di rischi)
Valore globale stimato	€ 1.400.000,00

Sono esclusi il rinnovo e/o proroga taciti.

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. È, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all'art. 1911 del c.c., così come prescritto dal Capitolato Tecnico. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS - all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami assicurativi oggetto del presente appalto.

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, per i rami assicurativi oggetto del presente appalto. La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia.

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono, altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. N. 209 del 2005.

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% del rischio, la Compagnia individuata mandataria e/o delegataria, (RTI/Coassicurazione/Consorzi/Aggregazioni di imprese) dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nell'ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo gli operatori economici gli stessi devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Art. 5 - Requisiti generali e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio/coassicurazione abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Art. 6 - Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) il Possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS - all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto del presente appalto;

per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto del presente appalto, per il tramite di una propria sede secondaria;

oppure

- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami oggetto del presente appalto;

Per la comprova dei requisiti, sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, da intendersi quali esercizi disponibili, una raccolta di premi: nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad € 50.000.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale: *Non richiesti.*

6.4 Indicazioni nei Raggruppamenti, coassicurazione consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o Coassicuratrici;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assicurativi di **cui al punto 6.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o Coassicuratrici;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al **punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo /coassicurazione/ consorzio nel suo complesso.

6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo **di cui al punto 6.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 7- Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8 - Subappalto

Considerata la peculiare natura dei servizi in appalto non è previsto il subappalto.

Art. 9 – Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a € 16.000,00:

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o Coassicurazione o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di

altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, Coassicurazione, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 10 – Sopralluogo

NON PREVISTO PER LA PRESENTE PROCEDURA.

Art. 11 – Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025”, pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Descrizione	Importo contributo ANAC OE
Copertura assicurativa All Risks Property	€ 165,00

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Art. 12– Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la **Piattaforma**. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre i termini indicati in Piattaforma** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata della piattaforma.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Pertanto, **verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsiasi altra modalità di presentazione.**

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, (per esempio e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo), a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o dissigui o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta nel Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link "Dettaglio" che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, per l’invio dell’offerta, così composta:

A – Documentazione Amministrativa: come meglio precisato al successivo paragrafo;

B – Offerta tecnica: come meglio precisato al successivo paragrafo;

C – Offerta Economica: come meglio precisato al successivo paragrafo.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, tramite PEC all’indirizzo dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ in coassicurazione e Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, oppure corredata da dichiarazione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione, si applica il soccorso istruttorio.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima cadauno di 100 Mb. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione alla gara, laddove venga richiesto l’invio di specifica documentazione, i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli forniti dalla Stazione Appaltante.

Tutta la modulistica di gara è reperibile nella Piattaforma.

In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore occorrerà allegare anche la copia della relativa procura.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla suindicata Piattaforma o che impediscano di formulare l'offerta.

Art. 13 – Soccorso Istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 14– Domanda di partecipazione e Documentazione Amministrativa

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma STELLA, nella sezione denominata “Busta documentazione”, la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva (punto 14.1 - redatta conformemente al “Modello Allegato A”);
- [Eventuale] procura;
- [Eventuale] Dichiarazioni personali rese dai soggetti indicati all'art. 94 Dlgs. 36/2023 di cui al punto 14.2., secondo il Modello Allegato B;
- DGUE telematico (strutturato in Piattaforma);
- Patto d'integrità sottoscritto digitalmente;

- Attestazione pagamento imposta di bollo partecipazione procedura di gara;
- Scheda fornitore;
- Informativa privacy;
- Ricevuta dell'Avvenuto Pagamento all'ANAC;
- Garanzia Provvisoria;
- Eventuale documentazione di cui al punto 14.4 nell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.5;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6.

14.1 Domanda di partecipazione alla gara, e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, redatta conformemente al “**Modello A**” (che riporta tutti i **requisiti minimi necessari per l'ammissibilità alla gara**) allegato al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di Coassicurazione, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- **In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:**
 - **di possedere l'autorizzazione** rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS- all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto del presente appalto;
- In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell'U.E.:**
 - di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto del presente appalto per il tramite di una propria sede secondaria;
- oppure**
- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi oggetto del presente appalto;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul sito della stazione appaltante al link <https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità;
- **[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53, della legge 190/2012]** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.
- di riconoscere il Broker, incaricato dall'Ente quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Bando, dal Capitolato Tecnico e dall'art.26 "Clausola Broker" del Disciplinare di Gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono presentate e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di Coassicurazione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti e non ancora costituiti, da tutti i soggetti componenti la Coassicurazione il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B.: Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 94 D. Lgs. 36/2023 rese dai soggetti, indicati al comma 3 del medesimo articolo¹, diversi dal referente aziendale munito dei poteri di rappresentanza che ha sottoscritto la domanda di partecipazione, da redigersi secondo il Modello **Allegato B**, in alternativa, avendone diretta conoscenza, l'assenza di tali preclusioni potrà essere dichiarata, per conto degli stessi soggetti, direttamente dal soggetto firmatario della domanda compilando le relative voci presenti nel modello **Allegato A**.

14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le relative quote di partecipazione al rischio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- le relative quote di partecipazione al rischio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

¹ L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);

b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) del direttore tecnico o del socio unico;

h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le relative quote di partecipazione al rischio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- le relative quote di partecipazione al rischio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- le relative quote di partecipazione al rischio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - le relative quote di partecipazione al rischio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le relative quote di partecipazione al rischio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Nell'ipotesi di coassicurazione dovranno essere indicate:**
 - a) le imprese partecipanti alla coassicurazione con espressa menzione dell'impresa delegataria e delle deleganti;
 - b) l'impegno a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e del Capitolato Tecnico, per tale modalità partecipativa.
 - c) le relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio.

Si precisa che le suindicate dichiarazioni sono presenti nel Modello Allegato A

N.B.: Le imprese raggruppate e/o raggruppande, consorziate e/o consorziande, e/o coassicurate, dovranno, altresì, indicare, NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, le relative quote di partecipazione al rischio, ferma restando la sottoscrizione del 100% del rischio.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno del portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento allegato "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte".

Art. 15–Offerta Tecnica

Nell'apposita sezione Busta Tecnica della Piattaforma, a pena di esclusione, devono essere inseriti i seguenti documenti:

- a) **Il Capitolato Tecnico;**
- b) **Il prospetto di offerta** recante le **Varianti** eventualmente apportate, **secondo i parametri riportati nell'ALLEGATO - schema prezzo qualità al presente Disciplinare.**
- c) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

Il Capitolato ed il Prospetto di Offerta **Tecnica** recante le eventuali varianti dovranno essere **sottoscritti digitalmente** dal Legale Rappresentante del concorrente, ovvero, dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia Estera, e/o da un suo Procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al precedente punto 14 del presente Disciplinare.

Deve essere presentata una sola offerta tecnica. La presentazione di offerte multiple comporta l'automatica **esclusione** dell'offerente dalla gara.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica

A pena di **esclusione**:

- non sono ammesse offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato;
- non sono ammesse varianti diverse dalle voci esplicitate nell'ALLEGATO - schema prezzo qualità.

Art. 16 –Offerta Economica

il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire nell'apposita sezione “busta economica” della Piattaforma la propria offerta economica costituita da:

- **L'Offerta** redatta sull'apposito: **“Prospetto di offerta economica.**
Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della **manodopera** e gli **oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro.

L'offerta dovrà essere **sottoscritta** con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione al punto 14.1, del disciplinare di gara.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati all'art. 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera

I valori contenuti nell'offerta devono essere espressi, a video e nell'Allegato Prospetto, sia in cifre che in lettere, con un numero massimo di due cifre decimali (le cifre ulteriori non vengono considerate). L'importo deve essere espresso IVA esclusa.

In caso di **discordanza**:

- **fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il valore in lettere**, salvo che l'Ente ritenga necessario un ulteriore accertamento nel caso di evidente errore materiale;
- **tra valori indicati nell'offerta sottoscritta digitalmente e quelli inseriti a portale, saranno ritenuti validi i valori riportati nell'offerta sottoscritta digitalmente.**

L'offerta economica, **a pena di esclusione**:

- non deve contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare;
- non deve essere espressa in modo indeterminato, parziale o fare riferimento ad altre offerte proprie o di altri.

Sono **inammissibili**:

- le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta
- le offerte formulate “in alternativa”;

- le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente Disciplinare;
- le offerte che risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.

Art. 17 – Criterio di Aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice, a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto, secondo i parametri indicati nell'ALLEGATO - schema prezzo qualità.

Art. 18 – Commissione Giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Art. 19–Svolgimento delle operazioni di gara

La prima sessione ha luogo il giorno indicato sulla piattaforma STELLA.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Art. 20- Verifica Documentazione Amministrativa

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 21- Valutazione delle Offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'allegato Schema Prezzo Qualità, al presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il RUP procede quindi alla apertura delle “buste economiche” dei soli operatori economici ammessi.

Il RUP o il Seggio di gara procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nell'allegato Schema Prezzo Qualità e, successivamente, all'individuazione del miglior offerente secondo il criterio di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i.. (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Art. 22 - Verifica di anomalia delle offerte

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 23 – Aggiudicazione dell'Appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante all'art. 3 del presente Disciplinare;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, lo stesso dovrà presentare, qualora non costituito in sede di offerta, il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui all'art. 68, comma 5 del D.Lgs. 36/2023

Ove risulti aggiudicataria un'Impresa straniera verrà richiesta la documentazione probatoria conforme alle norme vigenti nel Paese di origine.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

I contratti saranno stipulati, ai sensi dell'art. 18 comma, 1 del D.Lgs. 36/2023 in modalità elettronica mediante scrittura privata e, non sono soggetti a registrazione neanche in caso d'uso ai sensi dell'Art. 7 del T.U. del 26/04/1986 n. 131 - Testo Unico concernenti l'Imposta del Registro – e s.m.i.,

la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria emetterà il contratto assicurativo del quale forma parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, il Capitolato Tecnico.

Il contratto dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante della Compagnia di assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore speciale da chi abbia i poteri di legale rappresentanza.

Il Capitolato Tecnico dovrà essere firmato in ogni parte e restituito.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Art. 24 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 25 - Codice di Comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Art. 26 - Clausola Broker

Gli IFO si avvalgono dell'assistenza del Broker "GBSAPRI SpA", in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e, conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta nei Capitolati Tecnici.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del **5,58%**.

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Art. 27 – Accesso agli Atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Art. 28 – Controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Foro di Roma.

Art. 29 – Altre Informazioni

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla procedura di gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente Disciplinare di Gara, dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificamente previsto, si applicano le norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare: il D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 209/2005 s.m.i., le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e le norme del Codice Civile in materia di contratti.

Non saranno ammesse offerte condizionate o difformi dal presente Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico, pena l'esclusione.

Non saranno ammesse, inoltre, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'Ente, inoltre, si riserva:

- la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 comma 10 del Codice degli Contratti Pubblici;
- di non procedere ad aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di non procedere ad aggiudicazione ovvero di revocare l'aggiudicazione - con la conseguente mancata stipula del contratto o della convenzione – qualora, anteriormente alla stipula del medesimo/a, Consip S.p.A. renda disponibili convenzioni di servizi/forniture a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui al Decreto-legge n. 95/2012 (convertito con mod. dalla Legge n. 135/2012, cd. Spending Review) e lo stesso concorrente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999. Si precisa che la suddetta previsione è stata inserita sulla base di quanto disposto dall'art. 15 comma 13 lett. b) del D.L. n. 95/2012 come convertito nella L. n. 135/2012, posto che, per gli Enti del SSN, va esclusa una diretta applicazione dell'art. 1 della norma sopra citata. Pertanto, la relativa clausola di recesso potrà essere esercitata dall'Amministrazione nel caso in cui ricorrano le condizioni specificatamente riportate da tale normativa.
- di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di Gara e relativi allegati che ne formano parte integrante.

L'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Per tutto quanto non specificato nel presente Disciplinare di Gara si rimanda ai Capitolati Tecnici.

È fatto espresso divieto di cessione dei contratti.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)¹

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

da inserire nella Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Oggetto: Procedura Aperta per l'affidamento della **Copertura Assicurativa All Risks Property degli IFO**

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	

C H I E D E

di partecipare alla presente procedura d'appalto nella forma che segue:

(indicare una delle forme di partecipazione di cui all'art. 65, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici")

☐ **Concorrente singolo**

☐ **Coassicurazione in qualità di**

☐ Delegataria ☐ Delegante

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:

- 1 _____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede);

- 2 _____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede);

- 3 _____ (ragione sociale) _____ (codice fiscale) _____ (sede);

specifica le quote percentuali di partecipazione al rischio di ogni singola impresa raggruppata quote che comunque chiudono il 100% del riparto del rischio ²:

Operatore Esecutore	Quota di partecipazione al rischio
.....	%..... (cifre e lettere)

¹ L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

² cfr. art. 5 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione;

.....	%..... .. (cifre e lettere)
.....	%..... .. (cifre e lettere)

☐ **Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti**
costituito ☐ costituendo

☐

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:

..... (mandataria; capofila) (ragione sociale) (codice fiscale)
..... (sede);
..... (mandante; consorziata) (ragione sociale) (codice
fiscale) (sede);
..... (mandante; consorziata) (ragione sociale) (codice
fiscale) (sede);
..... (mandante; consorziata) (ragione sociale) (codice
fiscale) (sede);
..... (mandante; consorziata) (ragione sociale) (codice
fiscale) (sede);

specifica le quote percentuali di partecipazione al rischio di ogni singola impresa raggruppata quote che comunque chiudono il 100% del riparto del rischio³:

Nome impresa	Quota di partecipazione al rischio
.....	%..... (cifre e lettere)
.....	%..... .. (cifre e lettere)
.....	%..... .. (cifre e lettere)

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- **DICHIARA** che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatoe esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.)

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

³ cfr. art. 5 del Disciplinare di gara per quanto attiene alle percentuali di compartecipazione;

(Solo per i Consorzi Stabili)

- **DICHIARA** che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione)

DICHIARA di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio);

o, in alternativa,

- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- **DICHIARA** di non partecipare a più di un consorzio stabile.

☐ (Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

▪ **DICHIARA:**

- di concorrere per le seguenti imprese:

.....

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

- (*dichiarazione da rendere solo dall'organo comune*): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di al n..... partita I.V.A. n..... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di..... al n.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

- (in caso di Rete costituenda):

▪ **DICHIARA:** (dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

f) ☐ GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico

☐ non ancora costituito;

☐ costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991;

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione):

1. _____;

per una quota di partecipazione pari al _____ %;

2. _____;

per una quota di partecipazione pari al _____ %;

3. _____;

per una quota di partecipazione pari al _____ %;

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per i casi di false dichiarazioni, formazione od uso di atti falsi, assumendone la piena responsabilità

D I C H I A R A

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari oppure per i GEIE non ancora costituiti

- a) che il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a _____;
- b) in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 5 del decreto legislativo n. 36 del 2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Per le coassicurazioni:

- l'impegno a conformarsi al disposto del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato Tecnico, per tale modalità partecipativa.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo

che:

- a) in caso di aggiudicazione, il mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo sarà conferito a _____;
- b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi costituiti

- che si allega alla presente il mandato speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile conferito alla Società/Impresa qualificata MANDATARIA risultante da atto pubblico Rep. n. _____ registrato in _____ Notaio _____ .,

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- allega atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Dichiarazioni in caso di avvalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

DICHIARA di avvalersi dell'impresa al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avvalimento.

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa al fine di migliorare l'offerta **[N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento]** e presenta il contratto di avvalimento (indicare se nell'offerta tecnica o nella documentazione amministrativa).

- allega la documentazione prevista dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023

DICHIARA ALTRESI':

- a) ☐ **In quanto Impresa avente Sede Legale nel territorio della Repubblica Italiana:**
di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS- all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto del presente appalto;

☐ **In quanto Impresa avente Sede Legale in un altro Stato membro dell'U.E.:**

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto del presente appalto per il tramite di una propria sede secondaria;

oppure

- ☐ di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto del presente appalto;

(Barrare con una X l'ipotesi che si intende dichiarare e/o riportare l'opzione che interessa)

- b) che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di..... ed attesta i seguenti dati: denominazione.....
 numero di iscrizione.....data di iscrizione
 codice fiscale.....P.IVA:.....
 forma giuridica attuale
 durata della Società/data termine:
 oggetto dell'attività:

- che l'amministrazione è affidata ad un **(compilare e barrare solo il campo di pertinenza)**:

☐ Amministratore Unico, nella persona di: nome _____ cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

☐ Consiglio di Amministrazione composto da n. ____ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____;

☐ (eventuale in caso di socio unico persona fisica ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci persone fisiche) che il socio unico è: nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, via _____;

C.1) che i dati identificativi dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 D.lgs. 36/2023 sono i seguenti⁴

cognome/nome.....
nato ail.....
Codice Fiscale
residente in
carica
nominato il
fino al

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale rappresentante o da procuratore speciale dell'Impresa offerente)

d) che il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/20 è il seguente:

e) che il/La sottoscritto/a e per quanto a propria conoscenza i soggetti di cui al precedente punto C.1) non si trovano in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e, più precisamente:

- non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati di cui all'art. 94 comma 1 s precisamente:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

⁴ ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 i soggetti rilevanti ai sensi delle cause di esclusione sono:

- a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- non sussistono, nei propri confronti, ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2).

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto la medesima attestazione può essere resa direttamente dai soggetti interessati utilizzando il Modello B.

Altresì dichiara che l'operatore economico rappresentato:

- non è destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- (Art. 94 comma 5 lett. a).
- non ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 94, comma 5, lettera b).
- non è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei propri confronti è in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall' articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall' articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice (Art. 94 comma 5 lett. d).
- non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 94 comma 5, lettera e).
- non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 94 comma 5, lettera f).
- non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 94 comma 6).
- non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 94 comma 6).
- non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (Art. 95 comma 1, lettera a).

- non ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, rientrando nelle ipotesi indicate dall'articolo 98 del Codice in modo tassativo.
- non ha commesso violazioni gravi non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento (Art. 95 comma 2).
- non ha commesso violazione gravi non definitivamente accertate obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 95 comma 2).

f) **Aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti** a quello di indizione della procedura da intendersi quali esercizi disponibili, una raccolta di premi: nel settore totale “*rami danni*”, complessivamente non inferiore ad € **50.000.000,00**, come di seguito specificato.

Anno	Premi

di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:

- **INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
- in alternativa, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - (solo in caso di raggruppamento)
- DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
- **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili ex art 1, comma 53 della l. 190/2012

- ☐ **DICHIARA** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di
- ☐ **DICHIARA** di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di
- ☐ **DICHIARA** di non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) in quanto l'esecuzione del servizio/fornitura di cui ai settori sensibili è demandata ad altro soggetto in possesso del requisito [indicare il soggetto].

Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato.
 - avendone piena disponibilità, di **aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara** e segnatamente: del Bando di gara, del Disciplinare di gara e relativi allegati e del Capitolato Tecnico cui partecipa, documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni o spiegazioni, nonché, di essere a conoscenza di ogni altro elemento - **compresi i parametri di cui all'ALLEGATO Schema Prezzo Qualità** - che possa influire sulla determinazione dei tassi e dei premi annui e, conseguentemente, di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, **fatte salve le varianti presentate in sede di offerta**, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi, secondo le prescrizioni medesime.
- di accettare il patto di integrità
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito aziendale al seguente indirizzo <https://www.ifo.it/wp-content/uploads/2023/01/Del.-n.-1018-del-30.12.2022.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
- **SI IMPEGNA** a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.

DICHIARA di beneficiare della seguente riduzione della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, *(compilare solo se di interesse)* e *inserisce le relative certificazioni nel FVOE*.

- ☐ 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- ☐ 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,⁵
- ☐ 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice;
- ☐ riduzione per il possesso di uno o più delle seguenti certificazioni o marchi *(la stazione appaltante individua la certificazione e il marchio tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%)*:

Norma	Certificazione/marchio posseduti

⁵ Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

- **DICHIARA** che la cauzione è stata costituita nella forma di (indicare se cauzione o fideiussione).
- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.
- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a, presso
- **DICHIARA** di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa.
- **DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.**

DICHIARA, altresì di:

- (solo se previste nel disciplinare) accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

- uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

(solo se vigenti decreti CAM per il settore di riferimento)

- a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi
(indicare il decreto vigente per il settore di interesse)

(Solo se richiesta conformità agli standard sociali minimi)

- sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto.
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma.

SI IMPEGNA ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

DICHIARA, altresì di:

essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che verrà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici;
riconoscere il Broker, incaricato dagli IFO, quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazioni, nonché di accettare quanto previsto dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dall'art. 26 "Clausola Broker" del Disciplinare di gara.

Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
- **DICHIARA** di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma e

- ☐ **autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure**

☐ non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice;

- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente:

[per gli operatori economici transfrontalieri] **INDICA** il seguente domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici): **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo ... *[indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento]* del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Luogo _____ Data, _____

FIRMA

DICHIARAZIONE RESA DAI SOGGETTI TITOLARI
(ai sensi dell'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023)

Oggetto: Procedura Aperta per l'affidamento della **Copertura Assicurativa All Risks Property degli IFO**

Il sottoscritto:
nato il: a:
in qualità di:(carica sociale)
dell'impresa:
con sede in:
con codice fiscale n.: con partita IVA n.:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

d) Di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 D.Lgs. 36/2023 e, più precisamente:

- non è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati di cui all'art. 94 comma 1 e precisamente:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- non sussistono, nei propri confronti, ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2).

Data, lì _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

MODELLO C

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO- IMPRESA AUSILIARIA

Oggetto: Procedura Aperta per l'affidamento della **Copertura Assicurativa All Risks Property degli IFO**

Il sottoscritto (nome) _____ (cognome) _____, nato in _____ (Stato), nel comune di _____ (____), in data ____/____/____ ed attualmente residente nel comune di _____ (____), in Via _____, n. _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____ dell'impresa/ditta _____, con sede legale nel comune di _____ (____), Via _____, n. _____, cap: _____, codice fiscale _____, partita I.V.A. _____,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)", consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- 1) Il possesso dei requisiti speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, come dettagliato nel contratto allegato.
- 2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del Dlgs. 36/2023;
- 3) di essere in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 100](#) Dlgs. 36/2023;
- 4) di obbligarsi verso il concorrente _____ (indicare l'Impresa ausiliata), e la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- 5) che i dati identificativi dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 sono i seguenti¹

cognome/nome.....

¹ ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 i soggetti rilevanti ai sensi delle cause di esclusione sono:

- a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);
- b) il titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

nato ail.....
Codice Fiscale
residente in
carica
nominato il
fino al

.....

.....

.....

(se occorre, allegare elenchi supplementari, essi devono essere firmati dal Legale rappresentante o da procuratore speciale dell'Impresa offerente)

6) che il/La sottoscritto/a e per quanto a propria conoscenza i soggetti di cui al precedente punto C.1) non si trovano in alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 e, più precisamente:

- non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati di cui all'art. 94 comma 1 s precisamente:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- non sussistono, nei propri confronti, ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 94 comma 2).

7) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____

presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e REG 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Data __/__/____

Firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore

PATTO DI INTEGRITÀ

Relativo a:

Anno

TRA

IFO IRCCS Istituto Regina Elena – Istituto San Gallicano, con sede in Via Elio Chianesi n. 53 –
00144 Roma, cf....p.IVA.....

E

.....
.....

VISTO

- l'art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2021 di cui alla Delibera ANAC 1064/2019.;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante: “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE” e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti IFO, adottato con deliberazione 597 del 25 maggio 2021.;



L'AMMINISTRAZIONE e L'IMPRESA CONVENGONO
QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip).

Nelle procedure sotto soglia vanno ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamila euro).

2. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

3. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all'Amministrazione.

4. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicataria della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/i Tecnico/i, è presentato dalla Impresa medesima allegato alla documentazione relativa alla procedura di gara oppure, nel caso di affidamenti con gara informale, unitamente alla propria offerta, per formarne, in entrambi i casi, parte integrante e sostanziale.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.



Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

6. In caso di aggiudicazione della gara il presente Patto verrà allegato al contratto, da cui sarà espressamente richiamato, così da formarne parte integrante e sostanziale.

7. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Impresa concorrente condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del d.lgs.n.50/2016.

Articolo 2

(Obblighi dell' Impresa)

1. L'Impresa conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento.

3. L'Impresa si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

4. L'Impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara. Agli stessi obblighi, è tenuta anche l'impresa aggiudicataria della gara nella fase dell'esecuzione del contratto.



5. Il legale rappresentante dell'Impresa informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

6. Il legale rappresentante dell'Impresa segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.

7. Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara :

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto.

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 così come integrato dall'art. 21 del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura d'affidamento.

- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

Articolo 3

(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione



dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

3.L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, ovvero nel Codice di comportamento dei dipendenti degli IFO.

4.L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

5.L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4

(Sanzioni)

1.L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate all'art.2 del presente Patto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

2.In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione dell'Interno per i successivi tre anni.

Articolo 5

(Controversie)



La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 6
(Durata)

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Data,

L'AMMINISTRAZIONE

L'IMPRESA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS

ALLEGATO 6

MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Spazio per l’apposizione del
Contrassegno telematico

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Cognome _____

Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ Il _____

Residente in _____ Prov.: _____ CAP _____

Via/Piazza _____ N. _____

IN QUALITÀ DI

- ☐ Persona fisica
- ☐ Procuratore speciale
- ☐ Legale rappresentante della Persona giuridica

DICHIARA

☐ che, ad integrazione del documento “_____”, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha:

IDENTIFICATIVO n. _____ e data
_____.

☐ di essere a conoscenza che gli IFO potranno effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data Firma digitale

AVVERTENZE:

1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale e allegato sulla Piattaforma informatica,

Inserire carta intestata

Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010 s.m.i.

Ragione sociale/ Denominazione sociale				
Forma Giuridica				
Sede Legale	Indirizzo CAP	Comune	n.	()
Sede Operativa	Indirizzo CAP	Comune	n.	()
Part. IVA				
Codice Fiscale				
Contatti telefonici	Tel Cell		Fax	
e-mail				
PEC società				
Legale Rappresentante	Cognome		Nome	
	Codice Fiscale			
	Residenza CAP	Indirizzo Comune	n.	()

Rappresentante della Commessa	Cognome		Nome	
	Codice Fiscale			
	Residenza CAP	Indirizzo Comune	n.	()
Conto Corrente dedicato al servizio/fornitura/lavoro				
Istituto Ag.				
Codice IBAN				
Persona 1 delegata ad operare sul conto:	Cognome Cod. Fiscale CAP	Nome Indirizzo Comune	n.	()
Persona 2 delegata ad operare sul conto:	Cognome Cod. Fiscale CAP	Nome Indirizzo Comune	n.	()

Inserire carta intestata

Persona 3 delegata ad operare sul conto:	Cognome	Nome	
	Cod. Fiscale	Indirizzo	n.
	CAP	Comune	()
Codice NSO per ordine elettronico			

Con la sottoscrizione della presente scheda l'appaltatore/fornitore comunica che, fatte salve eventuali modifiche successive, per tutti i rapporti giuridici (presenti e futuri) che verranno instaurati con IFO, si avvarrà del conto corrente sopra indicato. Qualsiasi variazione dei dati ivi inseriti dovrà essere segnalata tempestivamente utilizzando esclusivamente la presente scheda.

Data

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "Regolamento") gli IFO (di seguito anche "Azienda" o "Titolare") in qualità di Titolare rende note le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti alla presente procedura.

I dati personali conferiti dagli interessati, mediante la compilazione dei moduli predisposti dal Titolare e l'inoltro della documentazione dallo stesso richiesta, saranno trattati dall'Agenzia esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla presente procedura.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che l'operatore economico, se intende partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione.

I dati forniti saranno trattati dagli IFO in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento ed in particolare mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione.

I dati medesimi saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Gli IFO non adottano processi decisionali automatizzati e non effettuano alcuna attività di profilazione degli interessati.

I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l'esecuzione di loro ordini e per l'adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti dai dipendenti, degli IFO, previamente autorizzati e istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura.

L'Agenzia potrà, altresì, avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali casi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi.

Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.

Considerata l'estrema delicatezza della procedura in oggetto, IFO potrà trattare le informazioni previste dall'art. 10 del Regolamento, relative a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Gli interessati potranno esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inviata agli IFO, Titolare del Trattamento, presso la sede di Via Elio Chianesi n. 53 – 00144 Roma oppure al Data Protection Officer (i.e. Responsabile della Protezione dei Dati personali), SCUDO PRIVACY S.r.l., C. F. / P. IVA 14769431009, con sede legale in via di Valle Lupara, 10, 00148 Roma (RM), nella persona del Dott. Carlo Villanacci, raggiungibile tramite i seguenti contatti:

tel.: 06/3221675, e-mail: dpo@scudoprivacysrl.com , PEC: scudoprivacy@legalmail.it

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato da IFO avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da:
(firma del legale rappresentante)

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA ECONOMICA
LOTTO I - All Risks Property
I.F.O. – Istituti Fisioterapici Ospitalieri
 Costituente parte integrante del presente Capitolato di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE/ASSICURATO: C.F. P. IVA	I.F.O. – Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi, 53 00144 ROMA 0000001033011006
2	DURATA CONTRATTUALE: FRAZIONAMENTO:	Dalle ore 24,00 del 31.12.2025 Alle ore 24,00 del 31.12.2027 Annuale
3	RISCHIO ASSICURATO:	ALL RISKS PROPERTY
4	SOMME ASSICURATE: - Fabbricati - Patrimonio Mobiliare/Contenuto - Terreni - Ricorso Terzi - Denaro/valori in cassaforte - Contenuto generico - Danni / Atti vandalici cagionati dai ladri/rapinatori - Furto/Rapina portavalori - Rapina ed Estorsione valori - Apparecchiature elettroniche / elettromedicali - Programmi in licenza d'uso - Ricostituzione dei dati - Ricostituzione degli archivi - Maggiori Costi	Euro 260.000.000,00 Euro 30.000.000,00 Euro 50.000,00 Euro 5.000.000,00 Euro 30.000,00 Euro 50.000,00 Euro 30.000,00 Euro 20.000,00 Euro 20.000,00 Euro 90.000.000,00 Euro 1.000.000,00 Euro 1.000.000,00 Euro 500.000,00 Euro 500.000,00
5	PREMIO ANNUO LORDO: - Fabbricati tasso lordo per mille ,... ‰ - Patrimonio mobiliare/contenuto tasso lordo per mille ,... ‰ - Terreni tasso lordo per mille ,... ‰ - Ricorso Terzi tasso lordo per mille ,... ‰	Euro Euro Euro Euro

-	Denaro/valori in cassaforte tasso lordo per mille ,... ‰	Euro
-	Contenuto generico tasso lordo per mille ,... ‰	Euro
-	Danni / Atti vandalici cagionati dai ladri/rapinatori tasso lordo per mille ,... ‰	Euro
-	Furto/Rapina portavalori tasso lordo per mille ,... ‰	Euro
-	Rapina ed Estorsione valori tasso lordo per mille ,... ‰	Euro
-	Apparecchiature elettroniche/elettromedicali tasso lordo per mille ,... ‰	Euro
-	Programmi in licenza d'uso tasso lordo per mille ,... ‰	Euro
-	Ricostituzione dei dati tasso lordo per mille ,... ‰	Euro
-	Ricostituzione degli archivi tasso lordo per mille ,... ‰	Euro
-	Maggiori Costi tasso lordo per mille ,... ‰	Euro
Premio lordo annuo complessivo		EURO
BASE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO		(CIFRE)
		EURO
		(LETTERE)

La Società

.....

ALLEGATO PROSPETTO OFFERTA TECNICA
LOTTO I - All Risks Property
I.F.O. – Istituti Fisioterapici Ospitalieri
 Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta in base ai dati riepilogati di seguito:

1	CONTRAENTE/ASSICURATO	I.F.O. – Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi, 53 00144 ROMA
	C.F. / P.I.:	0000001033011006
2	DURATA CONTRATTUALE	Dalle ore 24,00 del 31.12.2025 Alle ore 24,00 del 31.12.2027
	FRAZIONAMENTO	Annuale
3	RISCHIO ASSICURATO	ALL RISKS PROPERTY
4	Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7 Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio. È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
	☒ Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)	0 punti
	☐ Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)	5 punti

5	Art. 3.10 – Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale E' FACOLTÀ DEL CONCORRENTE PROPORRE UNA PERCENTUALE PER SINISTRO TRA LE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE: PUNTEGGIO MASSIMO: 10 PUNTI barrare l'opzione prescelta	
☐	20%	0 punti
☐	30%	5 punti
☐	40%	7,5 punti
☐	Non si applica la regola proporzionale in caso di sinistro	10 punti

6	Art. 5.2 – Limiti di indennizzo E' FACOLTÀ DEL CONCORRENTE PROPORRE UNO STOP LOSS COMPLESSIVO PER SINISTRO E PER ANNO TRA LE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE: PUNTEGGIO MASSIMO: 15 PUNTI barrare l'opzione prescelta	
☐	€ 25.000.000,00	0 punti
☐	€ 35.000.000,00	5 punti
☐	€ 45.000.000,00	7,5 punti
☐	€ 55.000.000,00	10 punti
☐	€ 65.000.000,00	15 punti

7	Art. 5.2 – Limiti di indennizzo E' FACOLTÀ DEL CONCORRENTE PROPORRE UN LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO PER LA GARANZIA ELETTRONICA TRA LE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE: PUNTEGGIO MASSIMO: 10 PUNTI barrare l'opzione prescelta	
☐	€ 1.000.000,00	0 punti
☐	€ 2.500.000,00	2,5 punti
☐	€ 5.000.000,00	5 punti
☐	€ 7.500.000,00	7,5 punti
☐	€ 10.000.000,00	10 punti

8	Art. 5.2 – Limiti di indennizzo E' FACOLTÀ DEL CONCORRENTE PROPORRE UN SOTTOLIMITE PER SINISTRO/ANNO DELLA SOMMA ASSICURATA PER UBICAZIONE, IN CASO DI TERREMOTO, SISMA PARI A: PUNTEGGIO MASSIMO: 10 PUNTI (barrare l'opzione prescelta)	
☐	€ 500.000,00	0 punti

☐	€ 1.000.000,00	2,5 punti
☐	€ 2.500.000,00	5 punti
☐	€ 5.000.000,00	10 punti

9	Art. 5.2 – Limiti di indennizzo E' FACOLTÀ DEL CONCORRENTE PROPORRE UN SOTTOLIMITE PER SINISTRO/ANNO DELLA SOMMA ASSICURATA PER UBICAZIONE, IN CASO DI INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, ESONDAZIONI PARI A: PUNTEGGIO MASSIMO: 10 PUNTI (barrare l'opzione prescelta)	
☐	€ 500.000,00	0 punti
☐	€ 1.000.000,00	2,5 punti
☐	€ 2.500.000,00	5 punti
☐	€ 5.000.000,00	10 punti

10	Art. 5.3 - Scoperti/Franchigie danni materiali diretti IL PUNTEGGIO MASSIMO VIENE ATTRIBUITO ALLA COMPAGNIA CHE HA OFFERTO LA SOLUZIONE PIÙ FAVOREVOLE ALL'ASSICURATO, CONSIDERANDO CHE <u>LA FRANCHIGIA FRONTALE MASSIMA CHE POTRÀ ESSERE OFFERTA È PARI A € 10.000,00 PER SINISTRO</u>	
	PUNTEGGIO MASSIMO: 10 punti Indicare la franchigia: €	

11	Art. 5.3 - Scoperti/Franchigie danni materiali diretti <u>GARANZIA ELETTRONICA</u> IL PUNTEGGIO MASSIMO VIENE ATTRIBUITO ALLA COMPAGNIA CHE HA OFFERTO LA SOLUZIONE PIÙ FAVOREVOLE ALL'ASSICURATO, CONSIDERANDO CHE <u>LA FRANCHIGIA FRONTALE MASSIMA CHE POTRÀ ESSERE OFFERTA È PARI A € 10.000,00 PER SINISTRO</u>	
	PUNTEGGIO MASSIMO: 10 punti Indicare la franchigia: €	

La Società

.....

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, A LOTTO UNICO, PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY DEGLI IFO, PER UN PERIODO DI 24 MESI, CON POSSIBILE RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER ULTERIORI 12 MESI E ESTENSIONE CONTRATTUALE DI 180 GIORNI.

IMPORTO A BASE D'ASTA

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
A1 IMPORTO DELLE PRESTAZIONI SOGGETTO A RIBASSO	€ 800.000,00	
A2 OPZIONE RINNOVO	€ 400.000,00	
A3 OPZIONE PROROGA TECNICA	€ 200.000,00	
A4 OPZIONE EX ART. 60 D. LGS. 36/2023 (REVISIONE)	€ 40.000,00	
A5 OPZIONE EX ART. 120 C. 9 D. LGS. 36/2023 (VARIAZIONE QUINTO)	€ 160.000,00	
A6 OPZIONE EX ART. 120 C. 1 LETT. B D. LGS. 36/2023	€ -	
A7 OPZIONE EX ART. 120 C.1 LETT. D D. LGS. 36/2023	€ -	
A8 OPZIONE RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI EX ART. 76 C.6 D. LGS. 36/2023	€ -	
A9 OPZIONE RIPETIZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 76 C. 6 D. LGS 36/2023	€ -	
A10 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (IMPORTO DEL SERVIZIO)	€ -	
A11 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (RINNOVO-PROROGA)	€ -	
TOTALE A IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00
B1 SPESE DI PUBBLICITA'	€ -	
B2 CONTRIBUTO ANAC	€ 77,00	
B3 EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 (calcolato su A1) calcolato su A1	€ 16.000,00	
B4 COSTI COMMISSIONE GIUDICATRICE	€ -	
B5 VERIFICA DI CONFORMITA'	€ -	
B6 SERVIZI STRUMENTALI	€ -	
B7 IVA SU A1 (22%)	€ -	
B8 IVA DA A2 a A8 (22%)	€ -	
B9 IVA A10 a A11 (___%)	€ -	
B10 IVA A11 (___%)	€ -	
B11 IVA B1 + DA B4 a B6 (___%)	€ -	
TOTALE B IMPORTO DELL'INTERVENTO	€ 16.077,00	€ 16.077,00
TOTALE IMPORTO DA STANZIARE A+B		€ 1.616.077,00

Scheda Prezzo/Qualità
LOTTO I - All Risks Property
I.F.O. – Istituti Fisioterapici Ospitalieri

A) PREZZO

Massimo Punteggio = 20 PUNTI

B) QUALITÀ

Massimo Punteggio = 80 PUNTI

A) PREZZO:

Premio annuo lordo riportato nell'offerta economica dell'Allegato (prospetto di offerta economica).
Il punteggio assegnato sarà calcolato ed attribuito secondo la seguente formula:

$$V(ai) = R(a) / R(max)$$

dove:

$V(ai)$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

$R(a)$ = Valore (ribasso) offerto dal concorrente "a" (*Importo a base d'asta – Importo offerto dal concorrente*)

$R(max)$ = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Quando il concorrente "a" non effettua alcuno sconto $R(a)$ assume il valore 0, così come il coefficiente $V(ai)$; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto $V(ai)$ assume il valore 1.

Il coefficiente ottenuto sarà poi moltiplicato per il massimo del punteggio disponibile (20); l'offerta pari alla base d'asta consegue quindi punteggio prezzo pari a 0; l'offerta con il maggior sconto consegue il massimo del punteggio disponibile (20).

A) Qualità

Si precisa che:

- Per l'attribuzione del punteggio al parametro 4) "recesso in caso di sinistro - Art. 1.7" (max 5 punti) rimandiamo alle ipotesi prospettate nell'Allegato "Prospetto di Offerta Tecnica".
- Per l'attribuzione del punteggio alle offerte di cui ai parametri 5), 6), 7), 8) e 9) rimandiamo alle ipotesi prospettate nell'Allegato "Prospetto di Offerta Tecnica".

Per l'attribuzione del punteggio ai parametri 10) Importo franchigia frontale per sinistro e 11) Importo franchigia per sinistro Garanzia Elettronica sarà adottata la seguente formula:

$$P.oc = max(P) \times (F.max - V) / F.max$$

Dove: **P.oc:** Punteggio offerta a confronto / **V:** Valore offerto / **F.max:** Franchigia massima offribile **max (P):** Punteggio massimo attribuibile.

LE SCELTE EFFETTUATE DAL CONCORRENTE DOVRANNO ESSERE RIPORTATE NEL PRESENTE PROSPETTO D'OFFERTA. IN MANCANZA DI INDICAZIONE DEI PARAMETRI SCELTI SARÀ CONSIDERATO VALIDO IL PARAMETRO PIÙ FAVOREVOLE PER L'ASSICURATO. LO STESSO CRITERIO SARÀ ADOTTATO QUALORA IL CONCORRENTE INDICASSE NELL'OFFERTA LA SCELTA DI PIÙ IPOTESI SUL MEDESIMO PARAMETRO.